



PROVINCIA DI PISA

***REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE PROVINCIALI***

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento pag. 3

ART. 2 Limiti alla potestà regolamentare pag. 3

TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI

ART. 3 Individuazione delle entrate pag. 3

ART. 4 Regolamenti per tipologie di entrate pag. 3

ART. 5 Aliquote, tariffe e prezzi pag. 4

ART. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni pag. 4

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 7 Soggetti responsabili alle entrate pag. 4

ART. 8 Modalità di versamento pag. 5

ART. 9 Attività di verifica e controllo pag. 5

ART. 10 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria pag. 6

ART. 11 Sanzioni pag. 6

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ART. 12 Forme di riscossione pag. 6

ART. 13 Formazione dei ruoli pag. 6

ART. 14 Entrate di modesta entità pag. 7

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 15 Tutela giudiziaria pag. 7

ART. 16 Autotutela pag. 7

ART. 17 Accertamento con adesione pag. 8

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 Disposizioni finali pag. 8

ART. 19 Disposizioni transitorie pag. 8

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate provinciali anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nel Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi provinciali.

TITOLO II

Entrate provinciali

Articolo 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali i tributi provinciali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle province, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti sono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate sono comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. La Giunta Provinciale fissa aliquote, tariffe e prezzi, in base a quanto previsto dalla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvata dal Consiglio Provinciale, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 77/95 nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

TITOLO III

Gestione delle entrate

Articolo 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i dirigenti ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal centro.
2. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per le entrate per le quali lo specifico regolamento prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, compresa la compilazione dei ruoli, competono al dirigente responsabile. I ruoli sono predisposti sulla base della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 8

Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
 - d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della Legge 27/12/97 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere Provinciale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

- 1 I dirigenti responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2 Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
- 3 Il dirigente responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- 4 Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli articoli 24-25-26 e 28 della Legge n. 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lett.b) del Decreto legislativo n. 446/97.

Articolo 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata tramite messo notificatore oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con delibera di Consiglio sulla base dei limiti minimi e massimi.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, il dirigente responsabile procede all'accertamento del maggior tributo dovuto senza ulteriori oneri o sanzioni.

TITOLO IV

Attività di riscossione

Articolo 12

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, di norma, attraverso la procedura prevista dagli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 43/88.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella Legge n. 639/1910.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 13

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono visti per l'esecutività dal dirigente responsabile della specifica entrata.

Articolo 14

Entrate di modesta entità

1. Non si effettua il versamento dei singoli tributi qualora l'importo dovuto sia inferiore a lire ventimila. I tributi sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano il predetto limite. Per lo stesso importo, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non si effettua l'iscrizione nei ruoli.
2. Per le entrate non tributarie non si effettua il versamento qualora l'importo dovuto sia inferiore a lire diecimila.

TITOLO V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 15

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il dirigente responsabile può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 16

Autotutela

1. Il dirigente responsabile, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il dirigente responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il dirigente responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) evidente errore logico di calcolo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
 - f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.

Articolo 17

Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singolo tributo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, esplicitati nello specifico regolamento.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.

* * * * *